

TAX - AUDIT - LEGAL - ESG

Circolare mensile Luglio 2026



Now, for tomorrow





NOTIZIE IN BREVE

TAX.....6

☛ Nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi: riordino normativo dal 20276

Entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.lgs. n. 117/2026), che riorganizza e coordina la disciplina vigente senza introdurre modifiche sostanziali. L'obiettivo è semplificare il quadro normativo e superare la frammentazione delle fonti.6

☛ ISA 2025: aggiornamenti, benefici premiali e impatti sul concordato preventivo biennale.....7

Con la circolare 4/E del 6 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi sugli ISA per il periodo d'imposta 2025, confermando il sistema premiale e introducendo semplificazioni. Rilevante il collegamento con il concordato preventivo biennale e il ruolo determinante della fedeltà dei dati dichiarati.7

☛ Codice degli incentivi: il nuovo quadro operativo già applicabile dal 20268

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Codice degli incentivi, che ha ridisegnato in modo organico le regole della finanza agevolata. La riforma ha uniformato procedure e criteri di accesso, ma non si applica indistintamente a tutte le tipologie di agevolazioni, con rilevanti implicazioni operative.8

☛ Ammortamento dei beni concessi in comodato: la Cassazione amplia il concetto di inerenza.....10

Con l'ordinanza n. 18431 dell'8 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha espresso un importante principio destinato ad avere significativi riflessi operativi per molte imprese: le quote di ammortamento relative a beni concessi in comodato gratuito a terzi possono essere fiscalmente deducibili anche quando tali beni non siano utilizzati nell'ambito di processi produttivi esternalizzati, purché risultino funzionali allo sviluppo dell'attività aziendale e alla produzione di ricavi.10

☛ Credito d'imposta Design 2026: al via le comunicazioni preventive per prenotare l'agevolazione.....11

La fase operativa del nuovo Credito d'imposta Design e Ideazione estetica 2026 è ufficialmente partita. Dal 7 luglio 2026 è infatti attiva la piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) attraverso la quale le imprese possono trasmettere la comunicazione preventiva necessaria per accedere all'agevolazione.11

☛ Energy Release 2.0: limiti alla cumulabilità con altre agevolazioni sugli investimenti12





I chiarimenti recenti del GSE confermano che gli impianti ammessi al meccanismo Energy Release 2.0 non possono cumulare il beneficio con ulteriori incentivi sugli stessi costi, quali l'iperammortamento. Ammessa una cumulabilità limitata solo per specifiche quote non agevolate.....12

☛ **Derivati “non di copertura”: l'inerenza si valuta caso per caso.....13**

Con la Risposta n. 122 del 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le perdite da derivati non di copertura possono essere deducibili, a condizione che sussista il requisito dell'inerenza, da verificarsi in concreto. Il criterio di valutazione è sostanziale e legato al ruolo dei derivati nell'attività d'impresa.13

☛ **Cessione di partecipazioni: rileva la destinazione strategica ai fini PEX.....14**

La Cassazione ha chiarito che, ai fini della participation exemption, la classificazione della partecipazione tra immobilizzazioni finanziarie richiede non solo la durevolezza, ma anche una concreta destinazione strategica. Tuttavia, il sindacato fiscale resta ancorato a elementi oggettivi, evitando valutazioni meramente soggettive.14

☛ **Derivati su commodities: irrilevanza ai fini IRAP dei differenziali da swap.....15**

Con la sentenza n. 18954/2026 la Cassazione ha confermato che i differenziali derivanti da swap su commodities non concorrono alla base imponibile IRAP, anche se stipulati con finalità di copertura. La natura finanziaria dello strumento prevale sulla funzione economica.15

☛ **IVA nell'era digitale (ViDA): schema di recepimento nazionale e impatti operativi dal 202716**

È stato predisposto lo schema di decreto legislativo di recepimento del pacchetto ViDA, attualmente nella fase conclusiva dell'iter attuativo. Le misure, applicabili dal 1° gennaio 2027, incidono sui regimi OSS/IOSS e sul sistema della “single VAT registration”.16

☛ **Contributo di sbarco: natura tributaria e giurisdizione al giudice tributario.....17**

Le Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 21024/2026) hanno qualificato il contributo di sbarco come tributo, attribuendo la giurisdizione al giudice tributario e riconoscendo alle compagnie di navigazione il ruolo di responsabili d'imposta, non di agenti contabili.17

☛ **Agevolazioni lavoro dipendente 2026: ampliato il perimetro della detassazione al 5% e 15%.....18**

La prassi dell'Agenzia chiarisce e amplia l'ambito applicativo delle imposte sostitutive previste dalla legge di bilancio 2026. Confermata l'applicazione della sostitutiva del 5% anche a incrementi riferiti ad annualità precedenti e della sostitutiva del 15% alle maggiorazioni domenicali, alle indennità di reperibilità e ad altre componenti collegate.18

☛ **Autotrasporto: deduzione forfettaria trasferte subordinata al sostenimento**





effettivo dei costi19

Con la Risposta n. 136 del 2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la deduzione forfettaria delle spese di trasferta per le imprese di autotrasporto spetta solo se vi è effettivo sostenimento di costi. In assenza di oneri per trasferte, il beneficio non è applicabile.19

☛ Cessazione della detrazione del 30% per startup e PMI innovative: criticità operative dal 202620

Dal 1° gennaio 2026 è cessata la detrazione ordinaria del 30% sugli investimenti in startup e PMI innovative, in assenza di nuovo via libera europeo. Si apre un rilevante vuoto normativo per le operazioni effettuate nel periodo transitorio, che impone un approccio prudenziale nella pianificazione fiscale. ...20

AUDIT22

☛ UIF - Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette22

Con il Provvedimento emanato in data 18 dicembre 2025 che entra in vigore il 1° luglio 2026 l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha divulgato le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (infra anche SOS) vincolanti anche per i revisori legali, avendo tra l'altro riguardo ai dati e alle informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica, al fine di assicurare tempestività, completezza, riservatezza e qualità della collaborazione attiva.22

☛ Revisione legale: determinazione delle risorse sulla base di dimensioni, settore e complessità aziendale23

Nella fase di accettazione dell'incarico, il revisore deve valutare risorse, tempi e competenze in funzione delle caratteristiche dell'impresa. Dimensioni, settore, struttura e complessità incidono direttamente sulla stima delle ore e sul compenso professionale.23

☛ Revisore unico di Srl: incerta la prorogatio alla scadenza dell'incarico24

In assenza di una previsione normativa espressa, non è pacifica l'applicabilità della prorogatio al revisore legale unico di Srl alla scadenza del mandato. L'orientamento prevalente esclude la prosecuzione automatica dell'incarico, ma una parte della dottrina richiama il principio di continuità.24

LEGAL25

☛ NIS2: la scadenza del 31 ottobre 2026 e la responsabilità degli organi di amministrazione25

Le determinazioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale n. 127437 e n. 127434, pubblicate il 13 aprile 2026, segnano l'ingresso della disciplina NIS2 nella sua fase pienamente operativa, definendo termini e modalità attuative.25





☪ **Inerenza, congruità e antieconomicità: chiarimenti della Cassazione sulla deducibilità dei costi**.....26

La Cassazione (sent. n. 19140/2026 e orientamento consolidato) ha chiarito che l'inerenza è un requisito qualitativo, distinto dalla congruità. L'antieconomicità può costituire solo un indice sintomatico, che deve essere dimostrato con criteri oggettivi e comparativi, senza sindacare le scelte imprenditoriali.26

☪ **Cessione totalitaria di partecipazioni: esclusa la riqualificazione in cessione d'azienda**.....27

La Cassazione conferma che la cessione del 100% delle partecipazioni non può essere riqualificata come cessione d'azienda, nemmeno se preceduta da un conferimento in newco. Resta centrale la distinzione giuridica tra trasferimento di partecipazioni e trasferimento di azienda, anche ai fini dell'imposta di registro.27

ESG.....29

☪ **Voucher “Doppia Transizione” PID: 150 milioni per innovazione digitale ed ESG nelle PMI**.....29

Nuovo bando camerale da 150 milioni a sostegno della trasformazione digitale e sostenibile delle PMI. Contributi a fondo perduto fino al 70% delle spese per tecnologie avanzate (AI, 3D, ESG). Domande a sportello e selezione fino a esaurimento fondi.....29

☪ **AI e governance: il nuovo ruolo del collegio sindacale nella gestione dei rischi algoritmici**.....30

Il nuovo art. 2396-quinquies c.c. introduce un cambio di paradigma: il collegio sindacale è chiamato a vigilare non solo sull'adeguatezza degli assetti, ma sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, inclusi quelli legati all'intelligenza artificiale.30

☪ **ESG e intelligenza artificiale: da reporting a strumento di governo e creazione di valore**.....31

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi ESG trasforma il reporting da attività consuntiva a leva di controllo continuo e decisionale. Tuttavia, l'adozione dell'AI introduce nuovi rischi (qualità dei dati, opacità, responsabilità) che richiedono un rafforzamento dei presidi di governance e controllo.31

SCADENZARIO.....33



APPROFONDIMENTI

TAX

Nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi: riordino normativo dal 2027

Entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027 il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.lgs. n. 117/2026), che riorganizza e coordina la disciplina vigente senza introdurre modifiche sostanziali. L'obiettivo è semplificare il quadro normativo e superare la frammentazione delle fonti.

Con il D.lgs. n. 117 del 19 giugno 2026 è stato approvato il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, destinato a sostituire integralmente il Tuir (DPR 917/1986) a decorrere dal 1° gennaio 2027. L'intervento si inserisce nel più ampio processo di riforma fiscale avviato con la delega del 2023, finalizzato alla sistematizzazione e razionalizzazione della normativa tributaria. La portata dell'intervento è principalmente ricognitiva e di coordinamento: non si tratta di una riforma sostanziale della disciplina, ma di un riordino organico delle norme stratificatesi nel tempo, con l'obiettivo di offrire un quadro unitario e coerente della fiscalità diretta.

Sotto il profilo strutturale, il nuovo Testo unico si compone di 377 articoli, suddivisi in quattro parti:

- una prima parte dedicata al regime ordinario (Irpef, Ires e disposizioni comuni);
- una seconda parte relativa ai regimi speciali e sostitutivi (tra cui regime forfettario, cedolare secca, locazioni brevi e impatriati);
- una terza parte interamente dedicata alla global minimum tax;
- una quarta parte contenente disposizioni transitorie e finali.

Elemento di particolare rilievo operativo è l'inclusione, all'interno del Testo unico, di discipline finora contenute in fonti autonome (leggi di bilancio e decreti), con conseguente centralizzazione normativa. Ad esempio, il regime forfettario confluisce stabilmente nel nuovo impianto codificato. Il testo è inoltre corredato da allegati tecnici (coefficienti di redditività, elenchi dei beni agevolabili, categorie particolari di contribuenti), che assumono rilevanza pratica per la determinazione del reddito e l'applicazione delle agevolazioni.

Pur in assenza di modifiche sostanziali, la riforma presenta importanti ricadute in termini di semplificazione e certezza giuridica, riducendo il rischio di errori interpretativi e migliorando la leggibilità complessiva del sistema.



ISA 2025: aggiornamenti, benefici premiali e impatti sul concordato preventivo biennale

Con la circolare 4/E del 6 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi sugli ISA per il periodo d'imposta 2025, confermando il sistema premiale e introducendo semplificazioni. Rilevante il collegamento con il concordato preventivo biennale e il ruolo determinante della fedeltà dei dati dichiarati.

La disciplina degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d'imposta 2025 si conferma centrale nel sistema di compliance e controllo, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E del 6 luglio 2026.

Gli ISA continuano a rappresentare uno strumento di valutazione della affidabilità fiscale su scala da 1 a 10, con conseguente accesso a benefici premiali per i contribuenti più virtuosi. Il sistema resta orientato a favorire un approccio collaborativo, basato sulla trasparenza dei dati e sulla prevenzione del rischio fiscale.

Benefici premiali e soglie operative

Permane la struttura graduata dei vantaggi in funzione del punteggio ISA:

- con punteggi pari o superiori a 9, sono previsti esoneri dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi IVA fino a soglie elevate (fino a 70.000 euro);
- con punteggi pari o superiori a 8, i benefici sono ridotti ma comunque rilevanti (es. esoneri fino a 50.000 euro);
- ulteriori vantaggi includono la riduzione dei termini di accertamento e l'esclusione da alcuni accertamenti basati su presunzioni.

L'accesso ai benefici non è automatico: è condizionato non solo al punteggio, ma anche alla correttezza, coerenza e completezza dei dati dichiarati.

Revisione degli ISA e aggiornamenti 2025

Per il 2025, gli ISA in vigore sono 173, con interventi sia di revisione ordinaria che straordinaria. In particolare:

- sono stati aggiornati 85 indici nell'ambito della revisione ordinaria;
- è stata effettuata una revisione straordinaria per tenere conto degli effetti economici del contesto macroeconomico (energia, inflazione, tassi).

Sono inoltre state introdotte modifiche alla modulistica ISA, tra cui:

- aggiornamenti dei quadri contabili per recepire la maggiorazione degli investimenti in beni strumentali;
- eliminazione di alcune informazioni già disponibili nelle banche dati dell'Agenzia;
- ampliamento dell'utilizzo dei dati precalcolati, messi a disposizione del contribuente.



Semplificazione e dati precalcolati

Prosegue il processo di semplificazione, fondato su due direttrici:

- riduzione delle informazioni richieste nei modelli ISA;
- utilizzo dei dati già in possesso dell'Amministrazione, resi disponibili per la verifica e integrazione da parte del contribuente.

Questo comporta, da un lato, una riduzione degli adempimenti formali e, dall'altro, una maggiore responsabilizzazione del contribuente nel controllo dei dati utilizzati nel calcolo degli indici.

Collegamento con il concordato preventivo biennale (CPB)

Particolare rilievo assume il rapporto tra ISA e concordato preventivo biennale:

- il punteggio ISA 2025 è determinante sia per la formulazione della proposta di concordato 2026-2027;
- sia per la determinazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, che diminuisce al crescere dell'affidabilità fiscale.

È inoltre chiarito che i contribuenti già aderenti al CPB per il biennio 2024-2025:

- non possono migliorare artificialmente il punteggio ISA 2025 dichiarando componenti positivi aggiuntivi;
- restano vincolati ai valori concordati.

Centralità della fedeltà dichiarativa

La circolare ribadisce un principio fondamentale: la fedeltà dei dati dichiarati è condizione imprescindibile per:

- l'accesso ai benefici premiali ISA;
- la validità del concordato preventivo biennale.

L'utilizzo di dati non veritieri comporta:

- la perdita dei benefici;
- in caso di scostamenti rilevanti (oltre il 30% dei ricavi), la decadenza dal concordato.

Codice degli incentivi: il nuovo quadro operativo già applicabile dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Codice degli incentivi, che ha ridisegnato in modo organico le regole della finanza agevolata. La riforma ha uniformato procedure e criteri di accesso, ma non si applica indistintamente a tutte le tipologie di agevolazioni, con rilevanti implicazioni operative.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 184/2025, il sistema degli incentivi alle imprese ha subito una profonda razionalizzazione, superando la precedente frammentazione normativa e introducendo un quadro unitario per la gestione delle misure agevolative. Il Codice non ha istituito nuovi incentivi, ma ha disciplinato in modo organico i principi, le procedure e la governance dell'intero sistema.





Dal punto di vista applicativo, il Codice si applica a tutte le forme di agevolazione che richiedono una valutazione amministrativa o istruttoria, tra cui:

- contributi a fondo perduto (in conto capitale, impianti, gestione o interessi);
- finanziamenti agevolati e strumenti rimborsabili;
- garanzie pubbliche su operazioni finanziarie;
- interventi nel capitale di rischio (equity e quasi equity);
- incentivi fiscali e contributivi quando subordinati a un procedimento valutativo.

Al contrario, il Codice non si applica:

- agli incentivi fiscali automatici (es. crediti d'imposta fruibili in compensazione senza istruttoria);
- agli incentivi fiscali in materia di accise;
- in via generale, alle misure prive di valutazione discrezionale della PA;
- agli incentivi contributivi, salvo specifiche disposizioni (es. norme anti-delocalizzazione).

Questo perimetro applicativo è rilevante perché determina, in concreto, quali strumenti sono soggetti alle nuove regole di accesso, monitoraggio e controllo e quali continuano a seguire le discipline di settore.

Sotto il profilo operativo, la riforma ha già prodotto effetti immediati:

- è stata introdotta una struttura standard dei bandi (bando-tipo), con contenuti uniformi (requisiti, criteri di valutazione, cumulo, revoche), riducendo l'incertezza interpretativa;
- è stato avviato un sistema di programmazione pluriennale, che consente una pianificazione più prevedibile degli investimenti;
- è stato istituito il Sistema Incentivi Italia, orientato alla digitalizzazione e alla verifica preventiva dei requisiti;
- è stato rafforzato il coordinamento tra amministrazioni tramite il Tavolo permanente degli incentivi.

Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l'ampliamento dei soggetti beneficiari: il concetto di "impresa" è stato esteso anche ai lavoratori autonomi, i quali, già dal 2026, possono accedere alle agevolazioni alle medesime condizioni delle PMI, salvo requisiti non compatibili con l'attività professionale.

Sul piano della gestione operativa, il Codice ha inoltre introdotto:

- verifiche preventive più stringenti, come la regolarità contributiva già in fase di domanda;
- condizioni di accesso aggiuntive, tra cui l'obbligo di copertura assicurativa per rischi catastrofali (la cui assenza comporta esclusione);
- criteri premiali obbligatori, che incidono concretamente sulla probabilità di ottenere l'agevolazione;
- un sistema più rigoroso di revoca e monitoraggio, con controlli anche in fase successiva all'erogazione.





Ammortamento dei beni concessi in comodato: la Cassazione amplia il concetto di inerenza

Con l'ordinanza n. 18431 dell'8 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha espresso un importante principio destinato ad avere significativi riflessi operativi per molte imprese: le quote di ammortamento relative a beni concessi in comodato gratuito a terzi possono essere fiscalmente deducibili anche quando tali beni non siano utilizzati nell'ambito di processi produttivi esternalizzati, purché risultino funzionali allo sviluppo dell'attività aziendale e alla produzione di ricavi.

Il caso esaminato e principio affermato dalla Cassazione

La controversia nasce da un accertamento fiscale nei confronti di una società che aveva concesso in comodato gratuito ai propri clienti alcuni macchinari destinati a facilitare l'utilizzo dei prodotti commercializzati dall'impresa. L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità delle quote di ammortamento sostenendo che tali beni non fossero direttamente utilizzati nell'attività aziendale della società proprietaria.

La Suprema Corte ha evidenziato che l'articolo 102 del TUIR richiede che il bene sia strumentale per l'esercizio dell'impresa, senza imporre né la sua collocazione fisica presso l'imprenditore né il suo diretto utilizzo nel processo produttivo. Il concetto di strumentalità deve essere letto in termini economico-funzionali.

Tale decisione si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale che riconosce l'inerenza dei costi quando essi contribuiscono alla realizzazione del programma economico dell'impresa, anche al di fuori del ciclo produttivo strettamente inteso.

Le implicazioni operative per le imprese e l'importanza della documentazione

L'ammortamento potrà risultare deducibile se il contribuente sarà in grado di dimostrare il collegamento tra il bene concesso in comodato e lo sviluppo dell'attività commerciale, nonché il concreto vantaggio economico ottenuto.

La Cassazione richiama inoltre l'attenzione sull'onere probatorio. È fondamentale predisporre contratti di comodato, documentazione commerciale ed evidenze idonee a dimostrare la funzione strategica dei beni.

Conclusioni

La pronuncia rappresenta un importante ampliamento del principio di inerenza e offre nuove opportunità alle imprese che utilizzano il comodato gratuito come strumento di sviluppo commerciale, purché adeguatamente documentato.



Credito d'imposta Design 2026: al via le comunicazioni preventive per prenotare l'agevolazione

La fase operativa del nuovo Credito d'imposta Design e Ideazione estetica 2026 è ufficialmente partita. Dal 7 luglio 2026 è infatti attiva la piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) attraverso la quale le imprese possono trasmettere la comunicazione preventiva necessaria per accedere all'agevolazione. La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato e potenziato il credito d'imposta destinato alle attività di design e ideazione estetica, prevedendo un beneficio pari al 10% delle spese ammissibili, con un limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuna impresa e uno stanziamento complessivo di 60 milioni di euro.

La comunicazione preventiva

Una delle principali novità operative riguarda il meccanismo di prenotazione delle risorse.

L'accesso al beneficio richiede infatti l'invio, per ciascun progetto, di una comunicazione preventiva al MIMIT. Tale adempimento assume una rilevanza strategica poiché le risorse disponibili sono limitate e, in caso di esaurimento del plafond, le domande vengono ordinate secondo il criterio cronologico di presentazione. In altre parole, la tempestività dell'invio può risultare determinante per garantirsi l'accesso all'agevolazione.

Per questo motivo le imprese che hanno già programmato investimenti per il 2026 dovrebbero valutare quanto prima la predisposizione della pratica.

La comunicazione preventiva deve essere trasmessa tramite la piattaforma telematica del MIMIT, accessibile con SPID, CIE, CNS o identità digitale equivalente.

Per ogni singolo progetto occorre indicare:

- titolo e descrizione sintetica del progetto;
- periodo previsto di realizzazione;
- regione in cui è ubicato lo stabilimento produttivo;
- credito d'imposta richiesto;
- dettaglio delle spese ammissibili previste;
- ammontare complessivo delle spese agevolabili, sia al lordo sia al netto di eventuali contributi pubblici ricevuti.

Attenzione alle spese preventivate!

La normativa prevede infatti che le spese effettivamente sostenute e rendicontate a conclusione del progetto non possano risultare inferiori al 70% di quanto indicato nella comunicazione preventiva. Pertanto, una sovrastima degli investimenti programmati potrebbe avere effetti negativi sulla fruizione del beneficio.

Occorre inoltre considerare che il credito effettivamente utilizzabile sarà pari al minore importo risultante tra quanto indicato nella comunicazione preventiva e quanto dichiarato nella successiva comunicazione di completamento.



La comunicazione di completamento

Oltre alla comunicazione preventiva, le imprese dovranno trasmettere una comunicazione di completamento entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta di riferimento. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la scadenza sarà quindi il 30 gennaio 2027.

Solo sulla base di tale comunicazione il MIMIT potrà determinare il credito effettivamente spettante e trasmettere i dati all'Agenzia delle Entrate.

Una volta completato l'iter amministrativo, il credito potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, anche in un'unica soluzione.

Considerazioni operative

L'apertura della piattaforma segna l'avvio concreto della nuova agevolazione e richiede alle imprese una pianificazione tempestiva degli investimenti e una corretta quantificazione delle spese previste.

Considerata la natura "prenotativa" della comunicazione preventiva e il limite delle risorse stanziato, è consigliabile valutare quanto prima l'ammissibilità dei progetti e predisporre la documentazione necessaria per evitare di perdere l'opportunità di accesso al beneficio.

Energy Release 2.0: limiti alla cumulabilità con altre agevolazioni sugli investimenti

I chiarimenti recenti del GSE confermano che gli impianti ammessi al meccanismo Energy Release 2.0 non possono cumulare il beneficio con ulteriori incentivi sugli stessi costi, quali l'iperammortamento. Ammessa una cumulabilità limitata solo per specifiche quote non agevolate.

Nel quadro degli strumenti di sostegno agli investimenti in energia rinnovabile, sono stati recentemente forniti chiarimenti in merito al rapporto tra il meccanismo Energy Release 2.0 e le agevolazioni fiscali legate agli investimenti innovativi.

Il principio generale di riferimento consente, in linea teorica, la cumulabilità tra agevolazioni – anche su medesimi costi – purché non si determini una sovrapposizione del beneficio e non venga superato il costo complessivamente sostenuto. Tale impostazione è coerente con la disciplina generale degli incentivi agli investimenti e con le regole europee in materia di aiuti di Stato.

Tuttavia, nel caso specifico dell'Energy Release 2.0, il meccanismo presenta caratteristiche tali da limitare fortemente la possibilità di cumulo. Il sistema si fonda infatti su contratti per differenza che riconoscono agli operatori un prezzo dell'energia determinato in funzione dei costi efficienti di produzione degli impianti. In altri termini, il beneficio economico incorporato nello schema è già strutturato per remunerare l'investimento realizzato.





In questo contesto, l'eventuale applicazione congiunta di ulteriori agevolazioni fiscali sugli stessi investimenti determinerebbe una duplicazione del vantaggio economico, incompatibile con i principi di corretta cumulabilità degli incentivi. Di conseguenza, per gli impianti che accedono al meccanismo in esame, non risulta possibile beneficiare contemporaneamente di incentivi fiscali analoghi riferiti ai medesimi costi di investimento.

È tuttavia prevista una rilevante apertura operativa. La cumulabilità resta possibile per la quota parte di produzione energetica non soggetta al contratto per differenza previsto dall'ER 2.0, a condizione che tale quota sia separatamente misurabile e identificata tramite una unità di produzione (UP) dedicata.

Di seguito si riporta per chiarezza il testo integrale della FAQ riportata sul sito internet del GSE.

L'iperammortamento è cumulabile con il beneficio previsto dall'ER 2.0?

In generale, la quota parte della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili realizzata nell'ambito della disciplina Energy Release 2.0 e regolata mediante contratto per differenza con il GSE, non può accedere a ulteriori forme di sostegno pubblico.

Tanto premesso, ai sensi dell'art. 1, comma 431, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, l'iperammortamento è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

Poiché nel meccanismo ER 2.0, il prezzo di cessione è determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive, la contestuale fruizione dell'iperammortamento determinerebbe una duplicazione del beneficio economico riconosciuto a copertura dei medesimi costi di investimento. Ne consegue che gli impianti che accedono all'ER 2.0 non possono accedere all'iperammortamento.

Si precisa in ogni caso che, in relazione alla quota parte di energia elettrica prodotta/immessa in rete dall'impianto per cui non trova applicazione la regolazione del contratto per differenza con il GSE disciplinato dall'Energy Release 2.0, è possibile accedere all'iperammortamento a condizione che la quota parte di energia elettrica sia separatamente misurabile e identificata da UP dedicata.

Derivati “non di copertura”: l'inerenza si valuta caso per caso

Con la Risposta n. 122 del 2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le perdite da derivati non di copertura possono essere deducibili, a condizione che sussista il requisito dell'inerenza, da verificarsi in concreto. Il criterio di valutazione è sostanziale e legato al ruolo dei derivati nell'attività d'impresa.

Il tema della deducibilità fiscale dei componenti negativi derivanti da strumenti finanziari derivati “non di copertura” ha assunto particolare rilevanza alla luce di un orientamento giurisprudenziale restrittivo, che





tendeva a negarne l'inerenza per le imprese industriali, qualificando tali operazioni come meramente speculative.

Con la Risposta n. 122, l'Agenzia ha fornito un chiarimento importante, confermando che il sistema dell'art. 112 TUIR riconosce in linea generale la rilevanza fiscale delle componenti valutative dei derivati, anche non di copertura, purché correttamente contabilizzate. Tuttavia, tale rilevanza resta subordinata alla verifica del requisito dell'inerenza.

Il punto centrale riguarda proprio le modalità di tale verifica: l'Amministrazione ha precisato che l'inerenza deve essere valutata caso per caso, considerando:

- le caratteristiche specifiche dello strumento finanziario;
- il contesto operativo del contribuente;
- le finalità economiche perseguite con l'operazione.

Nel caso esaminato, relativo a una società operante nel settore energetico, l'Agenzia ha riconosciuto la deducibilità delle svalutazioni su derivati "speculativi", evidenziando come tali strumenti fossero:

- collegati alle medesime commodities oggetto dell'attività caratteristica (energia, gas, CO₂);
- funzionali alla gestione della volatilità dei prezzi e all'ottimizzazione dei margini;
- inseriti in un sistema organizzativo coerente con il core business aziendale.

Un passaggio particolarmente rilevante riguarda il riconoscimento della cosiddetta "copertura gestionale": anche in assenza dei requisiti formali di hedge accounting, il derivato può essere considerato inerente se contribuisce, in concreto, alla gestione dei rischi tipici dell'attività d'impresa.

Ne consegue un principio operativo di rilievo secondo il quale la natura "speculativa" del derivato non comporta automaticamente l'indeducibilità dei relativi componenti negativi che rimane subordinata alla necessità di dimostrare il collegamento funzionale tra l'operazione e l'attività svolta.

Cessione di partecipazioni: rileva la destinazione strategica ai fini PEX

La Cassazione ha chiarito che, ai fini della participation exemption, la classificazione della partecipazione tra immobilizzazioni finanziarie richiede non solo la durevolezza, ma anche una concreta destinazione strategica. Tuttavia, il sindacato fiscale resta ancorato a elementi oggettivi, evitando valutazioni meramente soggettive.

Con l'ordinanza n. 11695/2026 la Corte di Cassazione è intervenuta sul requisito della classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie ai fini dell'applicazione del regime della participation exemption (PEX), fornendo indicazioni rilevanti in chiave sostanziale.





La pronuncia ribadisce che la qualificazione contabile della partecipazione non può esaurirsi nel dato formale di bilancio, ma deve riflettere l'effettiva destinazione durevole dell'investimento. In tale ambito, assumono rilievo congiunto: la volontà degli organi gestionali; la concreta funzione economico-strategica della partecipazione e la capacità dell'impresa di detenere l'investimento nel tempo.

La Corte introduce quindi un elemento interpretativo rilevante: oltre alla durevolezza, occorre una destinazione strategica coerente con il ruolo della partecipazione nell'attività d'impresa, in linea con i principi dell'OIC 21.

Nel caso esaminato, la partecipazione è stata considerata sin dall'origine destinata alla cessione, sulla base di elementi oggettivi quali: la presenza di vincoli contrattuali (preliminare di vendita); la sequenza degli atti negoziali già orientata alla dismissione e l'assenza di un effettivo progetto di investimento duraturo.

Tali circostanze hanno condotto alla riqualificazione della partecipazione nell'attivo circolante, con conseguente esclusione del regime PEX.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda i limiti del sindacato dell'Amministrazione finanziaria: la Cassazione esclude che possa essere operata una valutazione puramente soggettiva sulle intenzioni della società, richiedendo invece la presenza di evidenze oggettive idonee a dimostrare l'assenza della destinazione durevole.

Derivati su commodities: irrilevanza ai fini IRAP dei differenziali da swap.

Con la sentenza n. 18954/2026 la Cassazione ha confermato che i differenziali derivanti da swap su commodities non concorrono alla base imponibile IRAP, anche se stipulati con finalità di copertura. La natura finanziaria dello strumento prevale sulla funzione economica.

La pronuncia riguarda una società operante nel settore petrolifero e affronta il tema della rilevanza, ai fini della base imponibile IRAP, dei differenziali positivi e negativi derivanti da contratti derivati collegati all'andamento dei prezzi delle materie prime.

Il punto centrale della decisione è l'affermazione del principio secondo cui la funzione di copertura non è idonea a modificare la natura finanziaria del derivato. Anche quando lo strumento è utilizzato per mitigare il rischio di oscillazione dei prezzi delle commodities, esso mantiene la propria qualificazione finanziaria.

La Corte distingue chiaramente tra:

- contratti derivati con regolamento per differenziale (cash settlement), tipici degli swap;
- contratti che prevedono la consegna fisica della merce, nei quali il rapporto perde la natura di derivato e confluisce nella gestione caratteristica.





Nel caso degli swap, il regolamento esclusivamente finanziario comporta che i relativi proventi e oneri siano iscritti nella sezione D del conto economico, relativa ai componenti finanziari. Tale classificazione assume rilievo determinante ai fini fiscali, in quanto l'art. 5 del D.lgs. 446/1997 esclude tali componenti dalla base imponibile IRAP.

Di particolare interesse è il rigetto del richiamo al principio di correlazione: la Corte evidenzia che non sussiste un collegamento diretto tra i componenti finanziari derivanti dai derivati e quelli operativi legati alla compravendita delle commodities. Pertanto, non è possibile attrarre tali componenti nell'area rilevante ai fini IRAP.

La sentenza si pone in continuità con l'orientamento dell'Agenzia delle Entrate più recente, che ha già escluso la rilevanza IRAP dei derivati contabilizzati nell'area finanziaria, anche quando inseriti nella gestione operativa dell'impresa (interpello 249 del 2022).

IVA nell'era digitale (ViDA): schema di recepimento nazionale e impatti operativi dal 2027

È stato predisposto lo schema di decreto legislativo di recepimento del pacchetto ViDA, attualmente nella fase conclusiva dell'iter attuativo. Le misure, applicabili dal 1° gennaio 2027, incidono sui regimi OSS/IOSS e sul sistema della "single VAT registration".

Nell'ambito della delega conferita dalla legge n. 36/2026, è stato elaborato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2025/516, che costituisce uno dei pilastri del pacchetto "ViDA" (VAT in the Digital Age).

Il provvedimento, dopo la fase di consultazione pubblica conclusasi il 6 luglio 2026, si colloca nella fase finale del processo di adozione e introduce un insieme coordinato di modifiche alla disciplina IVA applicabili dal 1° gennaio 2027.

L'obiettivo della riforma è quello di razionalizzare il sistema IVA in ambito UE, riducendo gli obblighi di identificazione nei diversi Stati membri mediante il rafforzamento del principio della single VAT registration, ossia la possibilità di operare tramite un'unica posizione IVA.

Il fulcro operativo della riforma è rappresentato dall'estensione del regime OSS (One Stop Shop), che viene ampliato sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo. In particolare, rientrano nel nuovo perimetro anche le cessioni di energia, gas, calore e freddo rese a consumatori finali, che potranno essere gestite tramite un unico Stato membro.

La riforma rafforza inoltre il principio dell'IVA a destino, incidendo sulla gestione della soglia di 10.000 euro per le vendite a distanza intracomunitarie e i servizi elettronici. In particolare, la soglia viene calcolata





considerando le sole operazioni effettuate dallo Stato di stabilimento del fornitore e l'adesione all'OSS comporta l'applicazione dell'IVA nello Stato di destinazione anche in presenza di volumi inferiori alla soglia.

Di particolare rilievo è la progressiva abrogazione del regime di call-off stock, destinato a essere dismesso: dal 1° luglio 2028 non saranno più possibili nuovi trasferimenti in tale regime; il regime sarà definitivamente superato entro il 30 giugno 2029 e le relative fattispecie saranno assorbite nell'OSS attraverso i trasferimenti di beni propri.

Ulteriori interventi riguardano:

- l'estensione del meccanismo del fornitore presunto per le operazioni facilitate da piattaforme elettroniche;
- l'ampliamento del regime OSS anche a soggetti extra-UE e a nuove tipologie di prestazioni;
- l'incompatibilità tra regime IOSS e regimi agevolati (forfetario e franchigia IVA transfrontaliera).

Contributo di sbarco: natura tributaria e giurisdizione al giudice tributario

Le Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 21024/2026) hanno qualificato il contributo di sbarco come tributo, attribuendo la giurisdizione al giudice tributario e riconoscendo alle compagnie di navigazione il ruolo di responsabili d'imposta, non di agenti contabili.

Con l'ordinanza n. 21024/2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno fornito un chiarimento definitivo sulla natura giuridica del contributo di sbarco, resolvendo un rilevante contrasto in tema di giurisdizione e qualificazione dei soggetti coinvolti.

La vicenda trae origine dall'iniziativa della Procura della Corte dei Conti, che aveva qualificato le compagnie di navigazione come "agenti contabili" per la riscossione del contributo, attivando quindi la giurisdizione contabile. La Suprema Corte ha invece escluso tale impostazione, riconoscendo la natura tributaria del contributo di sbarco e attribuendo le relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.

Elemento centrale della decisione è la qualificazione del ruolo delle compagnie di navigazione. La Corte ha chiarito che esse non operano come agenti contabili (che gestiscono denaro pubblico), ma come responsabili d'imposta, cioè soggetti che, pur non essendo titolari del presupposto impositivo, sono obbligati per legge al pagamento del tributo, con diritto di rivalsa sui passeggeri.

Tale ricostruzione si fonda sul dato normativo: il contributo di sbarco, disciplinato dall'art. 4 del D.lgs. 23/2011, costituisce un tributo locale alternativo all'imposta di soggiorno, dovuto dai passeggeri che sbarcano sulle isole minori mediante vettori commerciali.

La pronuncia si inserisce in un più ampio percorso interpretativo già avviato con riferimento all'imposta di soggiorno (ord. n. 1527/2026), rispetto alla quale è stato affermato un analogo principio: la qualifica di





responsabile del pagamento esclude quella di agente contabile, superando il criterio del mero maneggio di denaro.

Sotto il profilo sostanziale, la Corte evidenzia che:

- il denaro riscosso mantiene natura privata fino al versamento all'ente impositore;
- il responsabile d'imposta risponde anche per le somme non incassate dai soggetti passivi;
- la responsabilità è quindi più ampia rispetto a quella dell'agente contabile, limitata alle somme effettivamente gestite.

Sul piano processuale, ne deriva che tutte le controversie relative al contributo di sbarco (omesso, tardivo o infedele versamento) rientrano nella giurisdizione tributaria, con conseguente applicazione delle relative regole procedurali e di accertamento.

Agevolazioni lavoro dipendente 2026: ampliato il perimetro della detassazione al 5% e 15%

La prassi dell'Agenzia chiarisce e amplia l'ambito applicativo delle imposte sostitutive previste dalla legge di bilancio 2026. Confermata l'applicazione della sostitutiva del 5% anche a incrementi riferiti ad annualità precedenti e della sostitutiva del 15% alle maggiorazioni domenicali, alle indennità di reperibilità e ad altre componenti collegate.

Con la Circolare agenzia delle entrate 24.6.2026 n. 3, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti operativi in merito alle agevolazioni introdotte dalla legge di bilancio 2026 in tema di tassazione degli incrementi retributivi e delle maggiorazioni per lavoro disagiato.

Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva del 5%, applicabile agli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026 ed erogati nel 2026, viene chiarito che:

- l'agevolazione si applica anche a somme riferite ad annualità precedenti, purché corrisposte nel 2026;
- rientrano nel beneficio non solo le mensilità ordinarie, ma anche componenti connesse alla retribuzione (es. ferie, permessi, festività sopprese, gratifiche, indennità mensili);
- la detassazione si estende anche agli incrementi che assorbono il superminimo, inclusi quelli riconosciuti sulla base di accordi individuali;
- restano esclusi gli importi "una tantum" e, in generale, le somme non riconducibili a incrementi retributivi strutturali.

Un principio di rilievo riguarda il presupposto contrattuale: le imposte sostitutive trovano applicazione solo in presenza di contratti collettivi nazionali (CCNL), con esclusione delle somme derivanti da accordi aziendali o territoriali.





Con riferimento all'imposta sostitutiva del 15%, applicabile nel limite annuo di 1.500 euro sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo e per turni, la circolare amplia significativamente il perimetro applicativo:

- è confermata la detassazione della maggiorazione per lavoro domenicale, anche se la domenica non coincide con il giorno di riposo settimanale;
- il beneficio si applica alle indennità di reperibilità, anche in assenza di effettiva prestazione, trattandosi di compensi per la disponibilità del lavoratore;
- sono incluse anche specifiche indennità contrattuali (es. pernottamento), se collegate a condizioni di lavoro notturno o di turnazione;
- per lo straordinario, la detassazione riguarda integralmente quello notturno e festivo, mentre resta escluso lo straordinario ordinario.

Sono stati inoltre forniti chiarimenti per particolari categorie di lavoratori:

- per i soggetti che fruiscono di regimi agevolati (impatriati, docenti e ricercatori), l'imposta sostitutiva si applica sull'intero importo, senza tener conto delle riduzioni del regime speciale;
- resta comunque la possibilità per il lavoratore di rinunciare all'imposizione sostitutiva, facendo concorrere le somme al reddito complessivo.

Autotrasporto: deduzione forfettaria trasferte subordinata al sostenimento effettivo dei costi

Con la Risposta n. 136 del 2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che la deduzione forfettaria delle spese di trasferta per le imprese di autotrasporto spetta solo se vi è effettivo sostenimento di costi. In assenza di oneri per trasferte, il beneficio non è applicabile.

La Risposta n. 136 2026 interviene su un tema di frequente rilievo operativo per le imprese di autotrasporto merci: l'applicabilità della deduzione forfettaria prevista dall'art. 95, comma 4, del TUIR in relazione alle trasferte dei dipendenti.

La norma consente alle imprese autorizzate all'autotrasporto di dedurre, in luogo delle spese analiticamente sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale, un importo forfettario giornaliero (attualmente pari a 59,65 euro, elevato a 95,80 euro per l'estero), al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Il caso esaminato riguarda una società che, pur svolgendo attività di autotrasporto ed effettuando trasferte fuori dal comune, non corrisponde ai propri autisti indennità di trasferta né rimborsi spese, in quanto non previsti dal CCNL applicato o dall'organizzazione concreta del lavoro.





L'istante sosteneva che la deduzione forfettaria fosse comunque applicabile, ritenendo che la nozione di "trasferta" dovesse essere intesa in senso oggettivo (ossia sulla base dello spostamento fuori dal territorio comunale), indipendentemente dal sostenimento di costi.

L'Agenzia delle Entrate adotta invece un'interpretazione restrittiva, basata sul dato letterale della norma. In particolare, viene evidenziato che:

- la disposizione fa espresso riferimento alle "spese sostenute" in relazione alle trasferte;
- la deduzione forfettaria costituisce una modalità alternativa di determinazione di costi comunque esistenti;
- il presupposto dell'agevolazione resta, quindi, il sostenimento effettivo di un onere.

Ne consegue che, in assenza di costi (quali indennità o rimborsi corrisposti ai dipendenti), non è possibile applicare la deduzione forfettaria. Il beneficio non può essere riconosciuto sulla sola base dell'effettuazione materiale della trasferta, ma richiede un correlato esborso economico.

Il chiarimento si pone in linea con l'impostazione generale dell'ordinamento, secondo cui le deduzioni fiscali presuppongono sempre l'esistenza di componenti negativi effettivamente sostenuti, anche quando determinati in forma forfettaria.

Cessazione della detrazione del 30% per startup e PMI innovative: criticità operative dal 2026

Dal 1° gennaio 2026 è cessata la detrazione ordinaria del 30% sugli investimenti in startup e PMI innovative, in assenza di nuovo via libera europeo. Si apre un rilevante vuoto normativo per le operazioni effettuate nel periodo transitorio, che impone un approccio prudenziale nella pianificazione fiscale.

Con la scadenza al 31 dicembre 2025 del regime agevolativo ordinario, la detrazione IRPEF/IRES del 30% per gli investimenti in startup e PMI innovative deve oggi ritenersi, allo stato, non più applicabile.

La criticità non riguarda soltanto la cessazione del beneficio, ma soprattutto il trattamento fiscale degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino all'eventuale nuova autorizzazione da parte della Commissione europea, presupposto essenziale per la legittima operatività dell'incentivo.

Nel sistema previgente, il 30% rappresentava il regime ordinario di riferimento, accanto a misure alternative (in particolare il regime "de minimis" per startup innovative, potenziato fino al 65%). Tale assetto era subordinato a un quadro autorizzativo europeo che oggi risulta scaduto.





Sotto il profilo giuridico, l'assenza di autorizzazione comporta un vero e proprio "vuoto applicativo": il diritto alla detrazione si considera maturato al momento dell'investimento, ma, in mancanza di un titolo autorizzativo vigente, tale diritto non può ritenersi consolidato. Ne consegue che gli aumenti di capitale o le costituzioni perfezionati nel 2026 devono, in via prudenziale, essere considerati non agevolati.

È ipotizzabile una lettura più favorevole laddove il futuro provvedimento europeo o la normativa nazionale di recepimento prevedano espressamente una decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2026. Tuttavia, in assenza di una previsione esplicita, tale effetto non può essere presunto e presenta un elevato grado di incertezza interpretativa.



AUDIT

UIF - Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette

Con il Provvedimento emanato in data 18 dicembre 2025 che entra in vigore il 1° luglio 2026 l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha divulgato le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (infra anche SOS) vincolanti anche per i revisori legali, avendo tra l'altro riguardo ai dati e alle informazioni che devono essere contenuti nelle stesse e alla relativa tempistica, al fine di assicurare tempestività, completezza, riservatezza e qualità della collaborazione attiva.

Le disposizioni preliminari del Provvedimento richiamano le fonti normative che disciplinano la materia e individuano i destinatari delle istruzioni, con le definizioni utili nell'applicazione delle medesime.

Nella Parte Prima sono delineati i principi e le regole da osservare nella collaborazione attiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Sono altresì contenute in questa parte le istruzioni che riguardano le fasi di:

- individuazione delle anomalie;
- esame delle anomalie individuate e;
- segnalazione delle operazioni sospette.

Sono inoltre fornite istruzioni riguardanti la sospensione delle operazioni sospette e i flussi di ritorno sugli esiti delle segnalazioni comunicati dalla UIF nonché indicazioni sui rapporti che intercorrono tra l'obbligo di SOS e altre previsioni normative.

Le Parti Seconda e Terza del Provvedimento contengono istruzioni sugli adempimenti organizzativi e procedurali richiesti ai destinatari, strettamente funzionali all'attività di segnalazione e alle interlocuzioni con la UIF. Più nello specifico, la Parte Seconda, inerente all'individuazione del referente per le segnalazioni di operazioni sospette e alla procedura interna adottata per l'adempimento dell'obbligo di SOS, si applica soltanto ai destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore; per i destinatari sottoposti alla predetta supervisione restano ferme le disposizioni e indicazioni formulate dalle citate Autorità. La Parte Terza, relativa alla registrazione al portale Infostat-UIF e alla compilazione della segnalazione, si applica invece a tutti i destinatari.

Le istruzioni sono rivolte agli intermediari bancari e finanziari, agli altri operatori finanziari, ai professionisti inclusi i revisori legali dei conti, agli operatori non finanziari, ai prestatori di servizi di gioco e ai soggetti operanti nella gestione di strumenti finanziari come attualmente individuati dall'articolo 3, commi 2, 2-ter, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8 del decreto antiriciclaggio e dall'articolo 26-bis del decreto legge 17 marzo 2023 n. 25, nonché agli operatori compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92.



Revisione legale: determinazione delle risorse sulla base di dimensioni, settore e complessità aziendale

Nella fase di accettazione dell'incarico, il revisore deve valutare risorse, tempi e competenze in funzione delle caratteristiche dell'impresa. Dimensioni, settore, struttura e complessità incidono direttamente sulla stima delle ore e sul compenso professionale.

Nel processo di accettazione di un incarico di revisione legale, il professionista è chiamato a effettuare una valutazione preventiva della sostenibilità operativa dell'incarico, verificando la disponibilità di risorse adeguate (personale, tempo e competenze) per garantire un'attività efficace e conforme agli standard professionali.

Particolare attenzione deve essere riservata alla stima del numero di ore da dedicare all'incarico e, conseguentemente, alla determinazione del compenso. Tale valutazione deve basarsi su una serie di elementi qualificanti, tra cui:

- le dimensioni dell'azienda e il settore di appartenenza;
- la natura dell'attività svolta;
- la struttura organizzativa (numero di sedi, stabilimenti);
- l'eventuale appartenenza a un gruppo;
- la presenza di partecipazioni rilevanti e la predisposizione del bilancio consolidato.

La complessità del bilancio rappresenta un ulteriore fattore determinante: dimensione, composizione e rischiosità delle principali voci patrimoniali ed economico-finanziarie incidono direttamente sulla profondità delle verifiche richieste. In tal senso, attività produttive o caratterizzate da rilevanti processi industriali comportano generalmente un maggior impiego di risorse rispetto a realtà più semplici (come holding o immobiliari passive).

Ulteriori elementi di complessità emergono in specifici contesti:

- nelle imprese operanti su commessa, ove la valutazione dei lavori in corso richiede approfondimenti tecnici e maggiori controlli;
- nei settori regolamentati (banche, assicurazioni), che richiedono competenze specialistiche e maggiore attenzione agli obblighi normativi;
- in presenza di strumenti finanziari complessi (es. derivati), che possono rendere necessario il coinvolgimento di esperti specializzati.

Nel caso di gruppi, la pianificazione deve considerare anche le attività connesse alla revisione del consolidato e al coordinamento con il revisore della capogruppo, inclusa l'analisi delle reportistiche e il rispetto di scadenze spesso stringenti.





Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la presenza di partecipazioni in società non revisionate o revisionate da altri professionisti: in tali circostanze può rendersi necessario un supplemento di attività (esame dei bilanci delle partecipate o revisione delle carte di lavoro), con conseguente incremento delle ore da prevedere in preventivo.

Revisore unico di Srl: incerta la prorogatio alla scadenza dell'incarico

In assenza di una previsione normativa espressa, non è pacifica l'applicabilità della prorogatio al revisore legale unico di Srl alla scadenza del mandato. L'orientamento prevalente esclude la prosecuzione automatica dell'incarico, ma una parte della dottrina richiama il principio di continuità.

La questione della proroga dell'incarico del revisore legale nelle Srl, una volta scaduto il mandato triennale, presenta profili interpretativi che meritano particolare attenzione in chiave operativa.

La normativa prevede in modo espresso che sindaci e revisori restino in carica per tre esercizi, con cessazione alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio. Per i sindaci, tuttavia, è prevista una disciplina esplicita di prorogatio, che garantisce la continuità dell'organo fino alla ricostituzione. Una previsione analoga non è invece contenuta per i revisori legali.

Il quadro normativo sulla revisione (D.lgs. 39/2010 e normativa attuativa) disciplina la prorogatio esclusivamente nei casi di dimissioni o risoluzione consensuale, prevedendo la prosecuzione dell'incarico fino alla nomina del nuovo revisore e comunque entro il limite massimo di sei mesi. Nulla viene stabilito, invece, per l'ipotesi fisiologica di scadenza naturale del mandato. Da ciò deriva un primo orientamento, che appare prevalente, secondo cui l'incarico del revisore cessa automaticamente alla scadenza, in assenza di una norma che ne consenta la prosecuzione. Tale impostazione si basa anche sulla distinzione funzionale tra:

- l'organo di controllo (sindaci), titolare di funzioni di vigilanza gestionale e organizzativa;
- il revisore legale, cui è attribuito esclusivamente il controllo contabile.

La diversa natura delle funzioni giustifica, secondo tale impostazione, l'inapplicabilità analogica della disciplina prevista per i sindaci. Anche il dato letterale del codice civile rafforza questa lettura, nella misura in cui estende le regole del collegio sindacale solo all'organo di controllo e non al revisore.

Tuttavia, una parte della dottrina propone una lettura alternativa, valorizzando il principio di continuità della revisione. Tale principio, desumibile anche dagli obblighi di collaborazione tra revisore uscente e subentrante, potrebbe giustificare un'applicazione analogica della prorogatio anche alla scadenza naturale dell'incarico.

In assenza di un intervento normativo chiarificatore, rimane quindi una zona di incertezza, con possibili implicazioni rilevanti, soprattutto per le Srl che hanno nominato un revisore unico in alternativa all'organo di controllo.



LEGAL

NIS2: la scadenza del 31 ottobre 2026 e la responsabilità degli organi di amministrazione

Le determinazioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale n. 127437 e n. 127434, pubblicate il 13 aprile 2026, segnano l'ingresso della disciplina NIS2 nella sua fase pienamente operativa, definendo termini e modalità attuative.

Le determinazioni in oggetto hanno creato binari scadenziari paralleli, in particolare:

- per i soggetti iscritti inseriti nell'elenco dei soggetti NIS **nel corso dell'anno solare 2025** si applicano i termini già individuati con la determinazione n.379907 del 19 dicembre 2025 per cui, dalla ricezione da parte del soggetto NIS della comunicazione di inserimento nell'elenco dei soggetti NIS, il termine per l'adozione delle **misure di sicurezza di base è fissato in diciotto mesi**, mentre l'adempimento dell'obbligo di **notifica degli incidenti significativi di base** e quindi anche l'opportunità di dotarsi di una procedura adatta al loro rilevamento, è fissato in **nove mesi**;
- per i soggetti iscritti inseriti nell'elenco dei soggetti NIS **nel corso dell'anno solare 2026**, secondo le nuove determinazioni, il termine per l'adozione delle **misure di sicurezza di base** scade il **31 luglio 2027** mentre l'obbligo di **notifica degli incidenti significativi** di base decorre dal **1° gennaio 2027**.

L'adempimento di tali obblighi non si esaurisce con la semplice adozione delle relative procedure o misure ma devono essere anche documentate in modo dimostrabile. La direttiva NIS2 2022/2555 e quindi il decreto legislativo di recepimento 138/2024 richiedono ex art 23 del d.lgs. che gli organi di amministrazione e direttivi approvano le modalità di implementazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e sovrintendono all'implementazione degli obblighi NIS2, in ossequio al principio di "responsabilizzazione" (c.d. accountability), ampiamente sfruttato dal legislatore europeo anche in ambito privacy, il quale rende tali organi gli unici responsabili delle violazioni della normativa in questione. La figura del "punto di contatto" individuata dal decreto riferisce direttamente al vertice gerarchico del soggetto NIS cioè agli organi di amministrazione e direttivi ai fini di quanto previsto dal decreto NIS. La ratio e l'obiettivo del legislatore è evidentemente quella di creare un sistema di comunicazione sempre attivo e periodico tra punto di contatto e organi direttivi, in maniera tale che questi sovrintendano sostanzialmente sulle attività.

A presidio di questo impianto si colloca un sistema sanzionatorio che, ex art 38 del d.lgs. 138/2024, può raggiungere importi particolarmente rilevanti (ad es. per i soggetti essenziali le sanzioni amministrative pecuniarie possono arrivare fino a un massimo di euro 10.000.000 o del 2% del totale del fatturato annuo su scala mondiale). Alla luce delle scadenze e del significativo apparato sanzionatorio previsto dal decreto, i





soggetti NIS dovrebbero utilizzare il periodo di adeguamento non come un mero termine entro cui adempiere, bensì come un'opportunità per strutturare processi, ruoli e controlli idonei a garantire nel tempo la resilienza informatica dell'organizzazione e la conformità al nuovo quadro normativo.

Inerenza, congruità e antieconomicità: chiarimenti della Cassazione sulla deducibilità dei costi

La Cassazione (sent. n. 19140/2026 e orientamento consolidato) ha chiarito che l'inerenza è un requisito qualitativo, distinto dalla congruità. L'antieconomicità può costituire solo un indice sintomatico, che deve essere dimostrato con criteri oggettivi e comparativi, senza sindacare le scelte imprenditoriali.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19140/2026 e con un gruppo coordinato di pronunce recenti, ha fornito un importante inquadramento sistematico del rapporto tra inerenza, congruità e antieconomicità nella deducibilità dei costi, con particolare riferimento agli interessi passivi infragruppo.

Il contenzioso esaminato riguardava la contestazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della deducibilità di interessi passivi su finanziamenti infragruppo, ritenuti espressione di un'operazione complessivamente antieconomica. Tra gli elementi valorizzati figuravano la gestione non lineare dei finanziamenti, la presenza simultanea di posizioni attive e passive e la distribuzione di utili anziché il rimborso dei debiti.

La Corte ha innanzitutto chiarito che:

- l'inerenza rappresenta un requisito qualitativo, consistente nel collegamento del costo all'attività d'impresa complessivamente intesa;
- la congruità (o antieconomicità) ha natura quantitativa e non coincide con l'inerenza;
- non è richiesto un legame diretto tra costo e singoli ricavi, ma una riferibilità funzionale all'attività svolta.

Un principio di particolare rilievo riguarda la qualificazione dell'antieconomicità: essa non determina automaticamente l'indeducibilità del costo, ma costituisce soltanto un indice sintomatico della possibile assenza di inerenza.

Affinché tale indice sia rilevante, è necessario che l'Amministrazione dimostri una sproporzione oggettiva e significativa, attraverso un confronto con i dati economico-finanziari dell'impresa oppure con le condizioni di mercato.

In assenza di tale verifica quantitativa, la contestazione si traduce in una mera valutazione delle scelte imprenditoriali, considerata illegittima in quanto interferisce in un ambito riservato alla discrezionalità gestionale dell'impresa (definito dalla Corte come "limite invalicabile").





La Cassazione ha inoltre precisato che al contribuente spetta dimostrare i presupposti di deducibilità del costo (inclusa l'inerenza) mentre all'Amministrazione compete provare l'antieconomicità mediante elementi oggettivi, precisi e comparabili.

I principi espressi, pur maturati in materia di interessi passivi, hanno portata generale e si estendono a tutte le componenti negative del reddito (compensi, consulenze, servizi, spese promozionali).

Da qui possono discendere alcune indicazioni operative

- la valutazione dell'inerenza deve essere impostata su basi qualitative, evitando automatismi legati alla misura del costo;
- eventuali contestazioni fiscali devono fondarsi su analisi comparative e benchmark documentati;
- per operazioni infragruppo è opportuno predisporre adeguata documentazione economico-finanziaria a supporto delle scelte adottate;
- le imprese possono legittimamente sostenere costi non ottimali, purché coerenti con l'attività, senza rischio automatico di indeducibilità.

In sintesi, la giurisprudenza conferma un approccio sostanziale e garantista: la deducibilità dei costi non può essere negata sulla base di valutazioni discrezionali, ma richiede una dimostrazione concreta e oggettiva dell'eventuale antieconomicità.

Cessione totalitaria di partecipazioni: esclusa la riqualificazione in cessione d'azienda

La Cassazione conferma che la cessione del 100% delle partecipazioni non può essere riqualificata come cessione d'azienda, nemmeno se preceduta da un conferimento in newco. Resta centrale la distinzione giuridica tra trasferimento di partecipazioni e trasferimento di azienda, anche ai fini dell'imposta di registro.

La Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 19706/2026 e 19709/2026, ha ribadito un orientamento ormai consolidato: la cessione totalitaria di partecipazioni costituisce un'operazione giuridicamente distinta dalla cessione d'azienda e non può essere riqualificata ai fini dell'imposta di registro.

Nel primo caso (sent. n. 19706/2026), l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato una cessione di quote al 100% come cessione d'azienda, applicando l'imposta proporzionale ai sensi dell'art. 20 del DPR 131/1986. La Cassazione ha respinto tale impostazione, richiamando l'interpretazione vigente della norma, secondo cui la qualificazione dell'atto deve avvenire esclusivamente sulla base del contenuto dell'atto presentato alla registrazione e dei suoi effetti giuridici, senza possibilità di valorizzare elementi extratestuali o collegamenti con altre operazioni.





La Corte ha ribadito che:

- la cessione di partecipazioni trasferisce uno status giuridico di socio;
- la cessione d'azienda comporta invece il trasferimento di un complesso organizzato di beni;
- le due operazioni sono soggette a discipline differenti (subentro nei contratti, responsabilità per debiti, rapporti di lavoro, divieto di concorrenza).

Conseguentemente, la cessione totalitaria di quote resta assoggettata all'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.

Nel secondo caso (sent. n. 19709/2026), la Suprema Corte ha affrontato una fattispecie più articolata, relativa al conferimento d'azienda in una società neocostituita seguito dalla cessione integrale delle partecipazioni. L'Amministrazione aveva qualificato l'operazione come abusiva (art.10-bis dello Statuto del contribuente), ritenendo che realizzasse, in sostanza, una cessione d'azienda.

La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, che avevano escluso l'abuso del diritto in presenza di valide ragioni extrafiscali, tra cui:

- motivazioni organizzative e gestionali;
- diversa qualificazione giuridica del bene ceduto;
- differente distribuzione dei rischi tra cessione d'azienda e cessione di partecipazioni.

La pronuncia consolida un principio di grande rilevanza pratica: la libertà di scelta tra operazioni giuridicamente lecite e fiscalmente differenziate resta un presidio fondamentale, purché supportata da una reale motivazione economica.



ESG

Voucher “Doppia Transizione” PID: 150 milioni per innovazione digitale ed ESG nelle PMI

Nuovo bando camerale da 150 milioni a sostegno della trasformazione digitale e sostenibile delle PMI. Contributi a fondo perduto fino al 70% delle spese per tecnologie avanzate (AI, 3D, ESG). Domande a sportello e selezione fino a esaurimento fondi.

Il nuovo bando “Voucher Doppia Transizione” promosso dalla rete dei Punti Impresa Digitale rappresenta un intervento rilevante per sostenere gli investimenti delle PMI in tecnologie innovative e sostenibilità. La misura, dotata di 150 milioni di euro per il triennio, si inserisce nel quadro del Piano Transizione 5.0 e mira a favorire la digitalizzazione e la transizione green del tessuto produttivo.

I beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese regolarmente iscritte e attive, con sede nella circoscrizione delle Camere di commercio aderenti. Il contributo è concesso a fondo perduto, in regime de minimis, e può coprire fino al 70% delle spese ammissibili, con evidente effetto leva sugli investimenti programmati.

Tra gli interventi finanziabili rientra un ampio spettro di tecnologie avanzate: intelligenza artificiale, stampa 3D, cloud e quantum computing, cybersecurity, robotica collaborativa, big data, blockchain, realtà aumentata, IoT, software gestionali (ERP/CRM), sistemi per il monitoraggio energetico e strumenti per il rating ESG. Particolarmente rilevante, in chiave prospettica, è l'inclusione delle spese per il bilancio di sostenibilità e per il supporto di figure specialistiche (es. energy manager).

Restano invece esclusi gli investimenti in “digitale di base” (hardware, siti web, attività SEO e advertising), mentre l'e-commerce è finanziabile solo se integrato con tecnologie più avanzate. Questo orientamento conferma la volontà del legislatore di incentivare progetti con reale contenuto innovativo e non meri aggiornamenti tecnologici di base.

La procedura è a sportello, con assegnazione in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse. Le domande sono presentabili attraverso la piattaforma dedicata, previa autenticazione digitale. Un requisito essenziale è la compilazione del Selfi4.0, strumento di autovalutazione della maturità digitale, che deve essere effettuata prima della richiesta e aggiornata a fine progetto.

Sono previste inoltre premialità economiche per imprese in possesso di rating di legalità o certificazioni di parità di genere, rafforzando il collegamento tra innovazione tecnologica e governance sostenibile.





AI e governance: il nuovo ruolo del collegio sindacale nella gestione dei rischi algoritmici

Il nuovo art. 2396-quinquies c.c. introduce un cambio di paradigma: il collegio sindacale è chiamato a vigilare non solo sull'adeguatezza degli assetti, ma sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, inclusi quelli legati all'intelligenza artificiale.

L'evoluzione normativa recente segna un passaggio rilevante nella corporate governance: dalla verifica formale della conformità normativa alla valutazione sostanziale della capacità dell'impresa di governare i rischi, compresi quelli derivanti dall'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale.

Il nuovo art. 2396-quinquies c.c., introdotto nell'ambito delle riforme attuative della Legge Capitali, estende infatti l'ambito della vigilanza del collegio sindacale al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (SCIGR) e al suo effettivo funzionamento. Non è più sufficiente verificare l'esistenza di procedure e assetti: occorre accertare che i rischi siano identificati, monitorati e gestiti in modo efficace.

In tale contesto, l'intelligenza artificiale rappresenta uno dei principali fattori di rischio emergenti, insieme ai rischi ESG, cyber e reputazionali. La disciplina europea (CSRD, NIS2, DORA, AI Act) impone agli organi sociali di presidiare tali ambiti con logiche integrate di governance e risk management.

Operativamente, il collegio sindacale è chiamato a svolgere una vigilanza su tre direttrici fondamentali:

- architettura organizzativa: verifica che la società abbia adottato un modello di governance dell'AI strutturato (es. comitati dedicati, livelli di responsabilità, coinvolgimento delle funzioni chiave);
- flussi informativi: controllo sulla qualità, completezza e tempestività delle informazioni fornite al consiglio di amministrazione sui sistemi AI e sui relativi rischi;
- presidi di "human oversight": accertamento dell'effettiva supervisione umana sui processi decisionali automatizzati.

Particolarmente rilevante è il concetto di human-in-the-loop, che non si esaurisce in una verifica formale finale, ma richiede la presenza di soggetti competenti in grado di comprendere, validare e, se necessario, correggere gli output dell'algoritmo. Tale principio diventa centrale per dimostrare che l'impresa mantiene il controllo sui rischi tecnologici.

Dal punto di vista applicativo, cambia anche la logica della vigilanza:

- il consiglio di amministrazione deve dimostrare di aver impostato un sistema idoneo a gestire i rischi ex ante;
- il collegio sindacale deve verificarne l'effettiva operatività, non limitandosi a un controllo documentale ma entrando nel merito dei processi.



Per le imprese (anche PMI), ciò implica la necessità di:

- formalizzare una governance dell'AI coerente con dimensioni e complessità aziendale;
- integrare i rischi AI nei sistemi di controllo interno e nei modelli 231;
- strutturare sistemi di reporting chiari verso il CdA;
- attribuire responsabilità precise sui processi automatizzati.

ESG e intelligenza artificiale: da reporting a strumento di governo e creazione di valore

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi ESG trasforma il reporting da attività consuntiva a leva di controllo continuo e decisionale. Tuttavia, l'adozione dell'AI introduce nuovi rischi (qualità dei dati, opacità, responsabilità) che richiedono un rafforzamento dei presidi di governance e controllo.

L'adozione dell'intelligenza artificiale nei processi di sostenibilità segna un passaggio evolutivo rilevante: il carbon accounting e la disclosure ESG cessano di essere strumenti di rappresentazione ex post per diventare componenti attive del governo aziendale.

L'AI consente infatti di automatizzare la raccolta e l'elaborazione dei dati, integrarli da fonti eterogenee, individuare anomalie e anticipare scenari, trasformando il controllo da verifica periodica a monitoraggio continuo. Questo passaggio è particolarmente significativo nelle aree più complesse, come le emissioni indirette (Scope 3), dove la qualità e la disponibilità dei dati rappresentano tradizionalmente un fattore critico.

Accanto ai benefici, emergono tuttavia nuove aree di rischio che assumono rilievo anche per amministratori, revisori e organi di controllo:

- qualità e affidabilità dei dati utilizzati;
- opacità degli algoritmi e difficoltà di interpretazione degli output;
- responsabilità delle decisioni automatizzate;
- integrazione con sistemi informativi e controlli interni esistenti.

Un profilo particolarmente delicato riguarda il rapporto tra automazione e affidabilità. L'AI non elimina i rischi informativi, ma può amplificarli: un sistema efficiente alimentato da dati incompleti o incoerenti produce errori più rapidi e difficili da intercettare. Ne deriva la necessità di rafforzare le politiche di data governance, la tracciabilità delle fonti e i processi di validazione.

In tale contesto, la trasparenza algoritmica assume una valenza non solo etica, ma anche economica. Una disclosure ESG non comprensibile o non verificabile incide direttamente sulla percezione del rischio da parte di banche, investitori e stakeholder, con effetti sul costo del capitale e sull'accesso ai mercati.





Elemento centrale resta il presidio umano. La governance dell'AI richiede che:

- le decisioni restino attribuibili a soggetti responsabili;
- la supervisione sia sostanziale e dotata di competenze adeguate;
- i risultati siano interpretati in relazione al contesto aziendale e strategico.

Sotto il profilo economico, gli investimenti in AI applicata alla sostenibilità non devono essere letti come meri strumenti di compliance, ma come leve di efficienza e competitività. Miglior qualità del dato e maggiore tempestività analitica consentono di individuare inefficienze energetiche, ottimizzare i processi e migliorare il dialogo con il sistema finanziario.

Tuttavia, i benefici si realizzano solo in presenza di una reale integrazione organizzativa. L'introduzione dell'AI non può limitarsi all'adozione di nuove tecnologie, ma richiede:

- revisione dei processi e dei flussi informativi;
- coordinamento tra funzioni (amministrazione, IT, sostenibilità, controllo);
- sviluppo di competenze interdisciplinari.



SCADENZARIO

Principali scadenze di luglio 2026

DATA	ADEMPIMENTO	
16 Luglio	IVA Liquidazione mensile (contribuenti con obbligo mensile)	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese solare precedente.
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi).
	IRPEF Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo	Versamento delle ritenute operate nel mese precedente per redditi di lavoro autonomo e provvigioni.
	IRPEF Ritenute alla fonte dividendi	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035 oppure 1036 se utili distribuiti a persone fisiche o a società non residenti) relativamente ai dividendi corrisposti nel secondo trimestre.
	INPS Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente.
	INPS Gestione separata	Versamento del contributo da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
20 Luglio	IRPEF / IRES / IRAP VERSAMENTI Proroga soggetti ISA Saldo 2025/I acc.to 2026	Versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 per imposte redditi Persone Fisiche, Società di Persone e soggetti IRES – IRAP senza maggiorazioni.
27 Luglio	IVA comunitaria Elenchi Intrastat mensile/trimestrale	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi nel periodo precedente nei confronti di soggetti UE.
30 Luglio	IRPEF / IRES / IRAP VERSAMENTI Maggiorazione 0,4% Saldo 2025/I acc.to 2026	Versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 per imposte redditi Persone Fisiche, Società di Persone e soggetti IRES – IRAP con la maggiorazione dello 0,4% per i soggetti che non godono della proroga ISA.
31 Luglio	IRPEF / IRES / IRAP VERSAMENTI Appr.ne bilancio 180gg Saldo 2025/I acc.to 2026	Versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 per imposte redditi soggetti IRES – IRAP che hanno differito l'approvazione del bilancio nei 180gg (approvazione a giugno o mesi successivi) senza maggiorazione.
	IVA TR Il trim 2026	Termine per la presentazione del modello IVA TR relativo al II trimestre 2026.



31 Luglio (segue)	PROVVIGIONI <i>Il trim 2026</i>	Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente.
	Comunicazione completamento investimenti 4.0 prenotati 2025	Presentazione al GSE, tramite l'apposita piattaforma, della comunicazione di completamento da parte delle imprese che entro il 30.6.2026 hanno ultimato investimenti in beni strumentali nuovi "prenotati" entro il 31.12.2025 (con accettazione ordine da parte del venditore e pagamento acconto almeno pari al 20%) per i quali spetta il credito d'imposta "Industria 4.0".
	INPS Dipendenti	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese precedente. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro.

